

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 37-6229

Art. 23 LR 4/2016. Approvazione del Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019.

ERRATA CORRIGE

Per mero errore materiale il testo della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2017, n. 37-6229, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 4 del 25 gennaio 2018 in modo difforme dal testo deliberato.

Si ripubblica qui di seguito la summenzionata deliberazione in modo corretto.

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Vista la legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4, che prevede all'art. 23 comma 1, che la Giunta regionale, "sentiti gli enti e le istituzioni locali, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, nonché con la programmazione socio-sanitaria regionale, adotta il piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, sentita la competente commissione consiliare ed il tavolo di coordinamento regionale di cui all'articolo 5;

dato atto che, secondo quanto previsto all'art. 23 comma 2 della LR 4/2016, "il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione, con particolare attenzione alla istituzione ed alle attività delle case rifugio, alla promozione, implementazione e cura delle reti territoriali interistituzionali facenti capo ai centri antiviolenza, di cui all'articolo 6, comma 8 della medesima legge;

dato atto che, ai fini della stesura della proposta di Piano triennale, nell'ambito del Tavolo di coordinamento permanente regionale dei Centri Antiviolenza, la Direzione Coesione Sociale ha coordinato una serie di incontri con alcuni soggetti referenti dei 14 Centri Antiviolenza (7 a titolarità pubblica e 7 a titolarità privata) e delle 9 Case Rifugio presenti sul territorio, al fine di garantire una riflessione congiunta ed un confronto sistematico sui temi oggetto della proposta di Piano, anche avvalendosi della qualificata esperienza maturata in questi anni dai Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;

dato atto inoltre che, la bozza di Piano in tal modo elaborata è stata successivamente presentata e condivisa con il Coordinamento permanente regionale dei Centri Antiviolenza e delle case rifugio in data 26 luglio 2017 e successivamente, in data 30 ottobre 2017, è stata presentata in occasione di apposito incontro con tutti i soggetti previsti dall'art. 5, comma 2 della LR 4/2016;

dato atto infine che nel corso del 2017 sono già stati approvati a stralci, nelle more dell'adozione del Piano Triennale, alcuni obiettivi e azioni già disposti con deliberazioni della Giunta Regionale;

dato atto che il testo definitivo, successivamente sottoposto al parere della Commissione Consiliare competente, recepisce le osservazioni e proposte raccolte in occasione dei suddetti incontri, per quanto compatibili con le finalità del Piano e con la durata dello stesso;

acquisito il parere favorevole della IV Commissione consiliare, espresso in data 18/12/2017;

ritenuto opportuno, pertanto, procedere all'approvazione del Piano Triennale degli Interventi per Contrastare la Violenza di Genere 2017-2019, in attuazione dell'art. 23 L.R. 4/2016, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la L.R. n. 4/2016;

visto il DPGR n. 10/R del 7.11.2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale con voti unanimi,

delibera

-di approvare, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, il Piano Triennale degli Interventi per Contrastare la Violenza di Genere 2017-2019, in attuazione dell'art. 23 L.R. 4/2016, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

-di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi l'approvazione dei programmi annuali del presente Piano per la realizzazione di obiettivi e azioni che richiedano stanziamenti di risorse economiche;

-di demandare alla Direzione Regionale Coesione Sociale l'adozione di tutti i provvedimenti attuativi della presente Deliberazione.

-di dare atto che nessun onere economico deriva all'amministrazione regionale dall'adozione del presente atto.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli artt. 27 e 61 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

**PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI
PER CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE
2017-2019
in attuazione dell'art. 23 L.R. 4/2016**

INDICE

I. Premessa	pag. 2
II. Analisi del contesto	pag. 3
III. Quadro normativo regionale	pag. 4
IV. Finalità	pag. 5
V. Obiettivi e Azioni	pag. 6
VI. Sistema di Governance	pag. 17
VII. Cronoprogramma	pag. 18
VIII. Quadro delle risorse	pag. 18
IX. Monitoraggio e Valutazione	pag. 18

1. Premessa

La violenza contro le donne rappresenta un fenomeno ampio e complesso e, dunque difficile da studiare, la cui conoscenza, tuttavia, è essenziale per lo sviluppo, a livello istituzionale, delle politiche e dei servizi necessari per affrontarla in tutte le sue dimensioni.

La conferenza mondiale delle Nazioni Unite di Vienna nel 1993 già definiva la violenza contro le donne come:

“... qualsiasi atto di violenza di genere che comporta, o è probabile che comporti, una sofferenza fisica, sessuale o psicologica o una qualsiasi forma di sofferenza alla donna, comprese le minacce di tali violenze, forme di coercizione o forme arbitrarie di privazione della libertà personale sia che si verifichino nel contesto della vita privata che di quella pubblica”.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è una convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul (Turchia). Il trattato si propone di prevenire la violenza, caratterizzata come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione, nonché favorire la protezione delle persone offese ed impedire l'impunità dei colpevoli.

Tale Convenzione è "il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza" ed è volta sulla prevenzione della violenza domestica, proteggere le persone offese e perseguire i trasgressori.

La Convenzione di Istanbul ha il merito di aver centrato l'attenzione sulla nozione ampia di violenza, che comprende anche quella psicologica ed economica, e, soprattutto, l'attenzione verso la forma di violenza più diffusa: quella domestica. Inoltre ha posto in rilievo il legame dichiarato fra l'assenza della parità di genere e il fenomeno della violenza. Questo aspetto è chiaro alla luce di numeri, statistiche e situazioni, ma fatica, anche in Italia, ad essere percepito come uno dei nodi centrali della problematica.

Tutte le politiche antidiscriminatorie e che contribuiscono al diffondersi della parità fra i sessi servono al tempo stesso come prevenzione e, in prospettiva, limitazione della violenza contro le donne.

A partire dalla constatazione che la realtà piemontese, anche grazie all'impegno di molti enti locali, istituzioni sanitarie e organizzazioni senza scopo di lucro, si presenti come particolarmente articolata e attiva sul tema della contrasto alla violenza nei confronti delle donne, si ravvede, la necessità di consolidare un intervento di strategia regionale che, per contrastare efficacemente il fenomeno, sia in grado di promuovere e sostenere l'integrazione di interventi repressivi con politiche ed azioni puntuali e coordinate in ambito sociale, sanitario, educativo e informativo.

I Centri antiviolenza e le Case-rifugio, infatti, operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, attraverso la definizione di protocolli territoriali quali strumenti per implementare la rete territoriale a sostegno dei Centri Antiviolenza, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

In tal senso, il presente Piano rappresenta un contributo utile al consolidamento del processo di programmazione concertata di interventi ed azioni con i principali soggetti istituzionali e non attivi nel territorio regionale in materia di contrasto alla violenza di genere, ribadendo che il contrasto alla violenza non è una meta da raggiungere ma un punto di partenza per lo sviluppo e la sempre

maggior diffusione di interventi efficaci di protezione e tutela delle donne e dei loro figli e delle loro figlie e per la realizzazione di percorsi di inserimento/reinserimento nella vita sociale.

2. Analisi del contesto

Sulla base dei dati pubblicati da ISTAT¹ in occasione della giornata del 25 novembre 2017, ben 6 milioni 788 mila donne hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale.

L'11% delle donne ha subito violenze sessuali prima dei 16 anni.

3.466.000 donne sono state vittime di stalking.

Nel 2016, sono stati commessi 149 omicidi di donne, di cui 59 commessi dal partner e 33 da un familiare.

Entrando nello specifico del territorio regionale piemontese, in base ai dati in nostro possesso relativi all'albo regionale istituito con LR 4/2016, i Centri antiviolenza esistenti e iscritti sono 14 di cui 7 dislocati sul territorio metropolitano di Torino e 7 sugli altri ambiti provinciali; per quanto concerne le Case rifugio, esistenti ed iscritte all'albo, risultano essere 9 (aggiornamento al 30.9.2017).

Complessivamente, nel 2016 presso i Centri antiviolenza del territorio regionale hanno avuto accesso 1921 donne (più 16% rispetto ai dati del 2015), mentre sono state 77 le donne ospitate nelle Case rifugio (più 50% rispetto ai dati 2015), di cui 30 con figli o figlie minorenni.

Per quanto riguarda l'accesso di donne con la presenza di figli e figlie nel territorio cittadino e metropolitano la percentuale si assesta al 73% e negli altri ambiti territoriali è al 72%.

Nel territorio cittadino e metropolitano la fascia d'età delle donne maggiormente rappresentata è compresa tra i 40 ed i 49 anni, seguita da quella compresa tra i 30 ed i 39 anni, mentre nei restanti ambiti territoriali le fasce d'età maggiormente rappresentate sono tra i 40 ed i 49 anni e 30 ed i 39 anni.

Rispetto alle Case Rifugio, la fascia d'età delle donne accolte maggiormente rappresentata, è quella compresa tra i 30 ed i 39 anni.

Per quanto riguarda la situazione lavorativa, 873 donne rispetto al totale delle 1.921 che hanno avuto accesso ai CAV risultano occupate (45% del totale).

Infine, risulta che la maggioranza delle donne seguite dai Centri ed accolte dalla Case Rifugio, è in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.

A partire dalla lettura dei dati regionali, la Regione Piemonte intende promuovere, attraverso un approccio di rete, un'attività di coordinamento degli interventi già messi in campo e un lavoro sistematico per incrementare la qualità, la quantità e la capillarità dei servizi sul territorio.

1

¹ Fonte dati: Giornata contro la violenza sulle donne
Infografica diffusa in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre 2017. Sito www.istat.it.

Se a volte l'incompletezza dei dati sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne non consente di quantificarne la portata, il lavoro di molti enti locali, istituzioni sanitarie e organizzazioni senza scopo di lucro ci dà un quadro delle problematiche sottese al fenomeno che permette di comprendere quali siano le aree sulle quali è necessario intervenire con un piano d'azione a carattere triennale:

- il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è ancora per la maggior parte sommerso non consentendo di dare risposte ai bisogni, molto spesso inespressi, delle donne offese che ne sono vittime;

- i dati rilevati dai diversi servizi (forze dell'ordine, ospedali, organizzazioni senza scopo di lucro, enti locali, ecc..) non sono omogenei e non consentono di circoscrivere e contestualizzare trasversalmente e adeguatamente il fenomeno;

- è necessario consolidare il lavoro di rete fra i diversi soggetti coinvolti su tutto il territorio regionale attraverso pratiche minime condivise (per esempio, la rilevazione dei dati fondamentali);

- è necessario uniformare i percorsi di formazione specifica per il personale che opera in campo sociale e sanitario per un corretto riconoscimento dei segnali e per tutelare le persone offese (attraverso pratiche che consentano di intercettare almeno parte del sommerso, ponendosi come interlocutori efficaci, sicuri ed efficienti);

- le donne hanno difficoltà a riconoscere la violenza subita come elemento estraneo al rapporto di coppia e come violazione dei propri diritti e dalla propria libertà personale: occorre pertanto una modalità di disseminazione delle informazioni ancora più capillare;

- le donne offese dalla violenza familiare provano vergogna e un senso di fallimento che talvolta impedisce loro di denunciare;

- sono ancora poco conosciute le potenziali conseguenze sui bambini e sulle bambine che assistono alla violenza intrafamiliare né ancora consolidati sistemi integrati di interventi e azioni in favore dei minori e delle minori vittime di violenza assistita.

3. Quadro normativo regionale

La realtà piemontese si presenta particolarmente articolata e attiva sul tema del contrasto alla violenza nei confronti delle donne.

Una delle principali attività nelle quali si è impegnata la Regione Piemonte per promuovere un efficace contrasto alla violenza alle donne è stata l'approvazione legge regionale n. 4 del 24 febbraio 2016 avente ad oggetto "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli".

Tale legge rappresenta la prima legge regionale adeguata alle norme del Parlamento previste dalla Legge di Stabilità 2016, che prevede all'interno delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere un "percorso di tutela delle vittime di violenza" e la formazione di gruppi multidisciplinari finalizzati a fornire assistenza giuridica, sanitaria e sociale.

Inoltre, è stata ideata e strutturata nel pieno rispetto del linguaggio di genere previsto nella Carta d'Intenti "Io parlo e non discrimino" pubblicamente sottoscritta dalle principali istituzioni pubbliche piemontesi nel marzo del 2016.

Inoltre, la legge, tra le molte innovazioni, introduce per ogni donna offesa dalla violenza di genere, su sua richiesta la predisposizione di un percorso anche psicologico, condiviso e personalizzato di sostegno e orientamento finalizzato a favorire l'uscita dalla situazione di difficoltà, compreso il raggiungimento dell'autonomia economica. Tale percorso è formulato nell'ambito di un progetto i cui principali interlocutori e referenti sono i servizi sociali territoriali.

Inoltre oltre alla legge sopracitata, il quadro normativo regionale comprende un'intensa e articolata produzione di norme e provvedimenti amministrativi che da molti anni consentono ai diversi Enti, istituzioni sanitarie e organizzazioni senza scopo di lucro ed altri organismi piemontesi di realizzare interventi strutturati di accoglienza e supporto alle donne che sono drammaticamente persone offese dalla violenza di genere.

Tra queste alcune norme di rilievo:

- Legge regionale 16 maggio 2006 n. 16 "Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n.1";
- Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere";
- Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli";
- Regolamento attuativo dell'art 25 della legge regionale 4/2016 di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4";
- Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale";
- Regolamento attuativo dell'art. 22 della legge regionale 4/2016 di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2017 n.3/R recante "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale delle donne vittime di violenza e maltrattamenti";
- Regolamento attuativo dell'art. 16 della legge regionale 5/2016 di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 13 febbraio 2017 n.4/R recante "Istituzione di un fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle donne vittime di discriminazioni";
- D.G.R. n.14-12159 del 21 settembre 2009, approvazione della rete regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime;
- D.G.R. n. 23-4739 del 6 marzo 2017, disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4 – definizione rete sanitaria (istituzione del codice rosa e del codice di esenzione).

4. Finalità

Il presente Piano triennale, in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 4/2016, è lo strumento di indirizzo che offre alle istituzioni e all'associazionismo piemontese un quadro di riferimento per le proprie attività. Allo scopo, il Piano non si configura come una sommatoria di azioni ma si pone l'obiettivo di consolidare l'utilizzo del metodo della programmazione concertata con tutti i soggetti istituzionali e non, già attivi e coinvolti nella prevenzione e negli interventi/azioni di contrasto al drammatico fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale. Non ultimo per importanza, attraverso questo Piano si intende monitorare, prevenire, contrastare la violenza di genere e sostenere le donne nonché tutte le altre persone offese da atti di violenza.

Attraverso il Piano, nel contesto della programmazione regionale complessiva, vengono esplicitati gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, i criteri di realizzazione nonché i risultati attesi, per contrastare con fermezza la violenza di genere. In specifico:

- consolidare il sistema di accoglienza espressa dai Centri e dalle Case e l'appropriatezza delle risposte offerte;
- potenziare il ventaglio delle competenze degli operatori e delle operatrici del sistema pubblico e privato;
- promuovere e sostenere l'indipendenza socio- economica delle donne offese dalla violenza di violenza verso percorsi di reale autonomia;
- ampliare il quadro degli interventi a sostegno dei figli e delle figlie di vittime di femminicidio ed interventi a sostegno di minori vittime di violenza assistita;
- ampliare gli interventi di prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù delle persone;

- favorire la conoscenza e la corretta informazione sul fenomeno delle mutilazioni genitali femminili per la prevenzione e la diffusione di tali pratiche;
- sostegno e promozione alla sperimentazione di percorsi in favore di autori della violenza

5. Obiettivi e Azioni

In coerenza con quanto previsto dal quadro normativo di cui in precedenza, il presente Piano prevede otto macro obiettivi da conseguire nel triennio di riferimento 2017-2019, di seguito in elenco:

Obiettivo 1: Consolidamento della rete dei centri e degli sportelli antiviolenza e delle case rifugio nel territorio regionale e potenziamento e appropriatezza delle risposte di accoglienza dall'emergenza, alla casa rifugio, verso i percorsi di autonomia,

Obiettivo 2: Sperimentazione di percorsi di sostegno all'inserimento/reinserimento socio-lavorativo,

Obiettivo 3: Potenziamento e messa a sistema degli interventi di prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù e degli interventi per la prevenzione e la diffusione di una corretta informazione sul fenomeno delle mutilazioni genitali femminili e del matrimonio forzato,

Obiettivo 4: Sostegno alla formazione delle operatrici e degli operatori del sistema dei servizi antiviolenza,

Obiettivo 5: Sostegno e promozione di sperimentazioni di interventi per gli autori della violenza,

Obiettivo 6: Interventi a sostegno dei figli e delle figlie di vittime di femminicidio ed interventi a sostegno di minori vittime di violenza assistita,

Obiettivo 7: Promozione e diffusione dell'utilizzo del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti"

Obiettivo 8: Realizzazione del Piano di comunicazione per l'attuazione della legge regionale 4/2016

Entrando nello specifico, di seguito la descrizione dei singoli obiettivi unitamente alle specifiche azioni e modalità di intervento:

Obiettivo 1
Consolidamento della rete dei centri e degli sportelli antiviolenza e delle case rifugio nel territorio regionale e potenziamento e appropriatezza delle risposte di accoglienza dall'emergenza, alla casa rifugio, verso i percorsi di autonomia

Descrizione

Nel territorio regionale occorre procedere con la promozione dell'equilibrio territoriale della distribuzione di Centri antiviolenza, sportelli, Case rifugio e altre strutture di prima accoglienza residenziale per favorire una presenza omogenea e capillare di tali servizi.

La Regione Piemonte, in attuazione di quanto previsto dal DPCM del 25/11/2016 di ripartizione tra regioni del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2015-2016 di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, del decreto legge n.93 del 14/8/2013 e convertito nella legge 15/10/2013 n. 119, ha disposto specifici bandi per l'accesso ai finanziamenti. In specifico, con questa attività si è inteso sostenere ulteriormente:

- la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività svolte in favore delle donne vittime di violenza dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio del territorio regionale,

- la realizzazione di nuovi Centri antiviolenza e di soluzioni per l'accoglienza di I e II livello delle donne vittime di violenza per garantire maggiori servizi nel territorio regionale;

Infatti, l'attuale articolazione delle strutture di accoglienza residenziale, si presenta differenziata e non omogenea, ed interessa 5 ambiti provinciali su 8, perché spesso, per motivi di urgenza e sicurezza, l'accoglienza avviene in luoghi non specificatamente dedicati e quindi non in grado di rispondere in modo adeguato alle esigenze delle donne che subiscono violenza.

Come noto, l'approccio e le metodologie di lavoro delle Case Rifugio non prevedono attività di valutazione delle competenze genitoriali mentre prendono maggiormente in considerazione una possibile fragilità transitoria sotto questo aspetto, quale esito di traumi subiti dalla donna nel contesto della violenza domestica.

Il lavoro dell'operatrice nella Casa Rifugio non è sostitutivo della madre bensì è volto a recuperare e rafforzare la relazione mamma bambino che spesso – per quanto riguarda il riconoscimento dell'autorevolezza genitoriale – risulta offuscata dalla violenza subita in genere di fronte ai figli e alle figlie. Nei confronti dei e delle minori, il lavoro è orientato ad aumentare la fiducia nella madre e nel ricalibrare il rapporto genitoriale finalizzandolo a riportare in equilibrio la relazione, aumentando la fiducia nelle scelte della madre e nel valorizzare la figura genitoriale che per molto tempo è stata invece offuscata dalla violenza subita.

Pertanto, nel lavoro educativo svolto in casa rifugio l'approccio deve essere rivolto al mantenimento e al recupero dell'autonomia della donna in contrasto con l'intervento che concepisce la donna come madre non autonoma o non capace.

Questa metodologia di lavoro promuove l'autodeterminazione della donna, la sua resilienza, strategie di autoprotezione, l'autonomia economica anche attraverso il supporto nella gestione dei figli e delle figlie.

Quando si parla di accoglienza in Casa Rifugio, si fa riferimento a inserimenti programmati e non ad attività di accoglienza in emergenza, al fine di salvaguardare la protezione, la sicurezza e la serenità delle ospiti già presenti in struttura.

Per gli inserimenti in emergenza i Centri Antiviolenza devono prevedere strutture protettive (anche non espressamente dedicate) dove sia possibile una permanenza per periodi brevi, ma sufficienti ad una prima valutazione e dove si riconosca alla donna la possibilità di scegliere se iniziare o no un progetto di emancipazione dalla violenza.

Per i progetti di autonomia, i Centri Antiviolenza devono prevedere strutture di secondo livello finalizzate a consentire alla donna il graduale raggiungimento dell'autonomia (professionale e abitativa)

Nel territorio regionale occorre procedere con la promozione dell'equilibrio territoriale della distribuzione di Centri antiviolenza, sportelli, Case rifugio e altre strutture di prima accoglienza per favorire una presenza omogenea e capillare di tali servizi. Utile, se e quando possibile, una integrazione con le Case Rifugio e con i Centri Antiviolenza già operativi, anche al fine di disseminare pratiche efficaci, sostenendo nel contempo le attività dei nuovi Centri e Case, al fine di renderli operativi nel minor tempo possibile, con percorsi formativi già attuati e con supporti e integrazioni in reti consolidate.

Il sistema di accoglienza attuale prevede un'articolazione di strutture in grado di rispondere alla richiesta di protezione ed ospitalità.

In particolare:

- strutture residenziali temporanee di prima accoglienza in emergenza: spesso hanno caratteristiche non specifiche rispetto alla tematica della violenza essendo rivolte a donne con o senza figli minori, portatrici di differenti problematiche sociali,
- case rifugio come previste dalla normativa regionale: attualmente in numero insufficiente per rispondere alla domanda,

- alloggi che favoriscono i percorsi di autonomia attraverso l'affiancamento di un tutor/operatrice sociale. Tali progetti prevedono obiettivi rivolti al reperimento di soluzioni abitative e occupazionali,

A questo proposito per compensare la carenza di posti, in alcune situazioni, si ricorre all'inserimento in strutture operanti di norma per finalità differenti (es. comunità mamma/bambino), le quali tuttavia garantiscono la sicurezza delle donne accolte e l'affiancamento nei percorsi di affrancamento. In alcuni casi i minori vittime di violenza assistita sono tutelati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

Azioni specifiche

1. aggiornamento della mappatura dei servizi di Centri antiviolenza e Case rifugio esistenti ed effettuare una ricognizione su sportelli antiviolenza attivati nel territorio regionale;
2. sostegno alle attività rese dai servizi esistenti di Centri antiviolenza e Case rifugio del territorio regionale, già conseguita per l'anno 2017 con DGR n. 14-5548 del 29.08.2017;
3. applicazione integrale della disciplina dell'Albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio attraverso l'iscrizione dei servizi in possesso dei requisiti, già conseguita per l'anno 2017 con DGR n. 8-4622 del 6.02.2017;
4. individuazione degli elementi minimi per l'efficacia degli strumenti di promozione e consolidamento delle reti locali (accordi, protocolli, convenzioni);
5. promozione di tavoli locali di concertazione e confronto a livello zonale formalizzati e rinnovati periodicamente, con l'obiettivo di calibrare e mettere a sistema le azioni di contrasto alla violenza;
6. sostegno alle sperimentazioni locali dei Centri Antiviolenza finalizzate all'autonomia abitativa, ed ai percorsi di autonomia di II livello, già conseguita per l'anno 2017 con DGR n. 14-5548 del 29.08.2017;
7. avvio tavolo di lavoro con il Settore regionale delle politiche di welfare abitativo per favorire l'accesso agevolato all'edilizia residenziale pubblica in favore di donne vittime di violenza già programmata per il periodo 2017-2018 ed approvata con DGR n. 39-5908 del 10.11.2017;
8. sostegno e implementazione dei servizi dei Centri Antiviolenza finalizzati all'accoglienza residenziale in emergenza di I e II livello, già conseguita per l'anno 2017 con DGR n. 14-5548 del 29.08.2017;
9. implementazione del numero di Case Rifugio per la messa in protezione di donne sole e con figli e figlie minori, quali risposte appropriate al problema, già conseguita per l'anno 2017 con DGR n. 13-5623 del 18.09.2017
10. individuazione criticità ricorrenti durante il percorso di uscita della donna dalla violenza e promozione di azioni ed interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli;
11. avvio tavolo di lavoro con i soggetti titolari delle Case rifugio per la definizione delle voci di spesa che compongono le tariffe per l'inserimento in casa rifugio e i conseguenti valori tariffari di riferimento a livello regionale;
12. avvio di un tavolo di lavoro con le Autorità Giudiziarie ed i Centri antiviolenza e le Case rifugio per il confronto sugli strumenti di intervento nei percorsi di sostegno e di progressiva autonomia delle donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie, ai fini di interventi sempre più efficaci e tempestivi.

Obiettivo 2

Sperimentazione di percorsi di sostegno all'inserimento/reinserimento socio-lavorativo

Descrizione

La l.r. 4/2016 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli" all'art. 3, comma 1 lett. o) attribuisce alla Regione la competenza di promuovere e realizzare, in collaborazione con gli enti locali, con gli Enti e i

soggetti del privato sociale specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle persone offese dalla violenza.

Nel percorso di sostegno alle donne offese di violenza una fase molto importante, dopo quella del recupero fisico e psichico, è quella della costruzione o ri-costruzione di un progetto di vita autonomo, che deve comprendere un'adeguata opportunità di lavoro, che consideri anche le eventuali necessità di conciliazione e aiuto per le funzioni di cura familiari.

E' fondamentale per le donne poter beneficiare di interventi finalizzati a migliorare la capacità di ricerca attiva del lavoro, con progetti integrati e personalizzati che, facendo leva su specifiche misure di accompagnamento e sostegno per il rafforzamento delle competenze, favoriscano il recupero della loro fiducia nelle capacità personali e lo sviluppo di abilità socio-lavorative funzionali all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo. Questo in quanto il lavoro assume una valenza particolarmente pregnante, non solo quale strumento per accedere alle risorse e ai diritti di base per partecipare pienamente alla vita sociale, ma soprattutto mezzo per recuperare la stima di sé e la coscienza del proprio valore come persona.

Attraverso le reti territoriali di soggetti qualificati (Centri Antiviolenza, Istituzioni, Fondazioni, Organizzazioni Sindacali e di Categoria, Servizi per il lavoro, Servizi Socio-assistenziali e di welfare) occorre consolidare e diffondere le opportunità per le donne di seguire percorsi integrati e personalizzati, che coniugano azioni di motivazione ed empowerment con servizi di formazione orientativa, tirocini di inserimento lavorativo, apprendistato, auto-imprenditoria con il sostegno del microcredito, considerando la persona con il suo bagaglio, a volte molto pesante, di fragilità per la violenza subita e la dignità negata, per consentirle di riprendersi la vita nel suo insieme personale e sociale, con una vera e sostenibile svolta verso il recupero dell'autonomia personale.

Per le donne immigrate e più vulnerabili, che spesso incontrano maggiori difficoltà nel sottrarsi alle situazioni di violenza, non potendo contare su una rete efficace di contatti e legami sociali, questa offerta deve essere integrata, quando necessario, dalla possibilità di frequentare corsi di alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana, con l'accompagnamento costante di operatrici qualificate che le possano guidare nel non facile percorso per diventare consapevoli delle proprie capacità e dei propri diritti.

L'empowerment professionale finalizzato all'inserimento/reinserimento lavorativo assume notevole rilevanza nel percorso di uscita dalla violenza, in quanto rappresenta uno strumento efficace per raggiungere l'obiettivo finale: la reale autonomia economica per sé e i figli e figlie.

La Regione Piemonte, in attuazione di quanto previsto dal DPCM del 25/11/2016 di ripartizione tra regioni del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste dal paragrafo 4 del Piano d'Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto legge n.93 del 14/8/2013, sta predisponendo uno specifico Bando con il quale si intende sostenere ulteriormente la realizzazione di progetti presentati dai Centri antiviolenza per la realizzazione di attività articolate su una o più delle 4 linee d'azione indicate dal Piano d'Azione (formazione, inserimento lavorativo, autonomia abitativa, implementazione dei sistemi informativi).

L'obiettivo è di promuovere progressivamente lo sviluppo e la realizzazione di uno o più modelli di intervento per la realizzazione di attività di accoglienza, ascolto, accompagnamento e dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio a favore di donne vittime di violenza per promuoverne l'inserimento e/o il reinserimento socio-lavorativo. La diffusione di tali pratiche sull'intero territorio regionale, anche a partire dalla valutazione di quanto già avviato, consentirà alle donne di poterne utilmente beneficiare.

Azioni specifiche

1. sostegno ed attuazione di progetti specifici, accordi e intese per l'accoglienza, l'ascolto, l'accompagnamento e i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio a favore di donne vittime di violenza per promuoverne l'inserimento e/o il reinserimento socio-lavorativo; già programmata per il periodo 2017-2018 ed approvata con DGR n. 39-5908 del 10.11.2017;

2. Diffusione e condivisione dell'informazione sugli strumenti di politica attiva del lavoro e sulle azioni regionali in materia, anche a valere sul POR FSE 2014/2020, favorendo l'utilizzo delle misure del FSE.
3. Diffusione dell'informazione sulle misure di congedo lavorativo previste dall'INPS per donne inserite in percorsi di protezione e di affrancamento dalla violenza

Obiettivo 3

Potenziamento e messa a sistema degli interventi di prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù e degli interventi per la prevenzione e la diffusione di una corretta informazione sul fenomeno delle mutilazioni genitali femminili e del matrimonio forzato

Descrizione

In Italia, ancor oggi, anche di fronte alle violenze di donne da parte di uomini legati al contesto familiare e affettivo, si fatica a mettere in luce l'aspetto patologico di alcuni rapporti, rimanendo ancora il timore che non si possa entrare nelle dinamiche della famiglia, concepita come valore in sé, con regole proprie e autonome dallo Stato.

La Regione, anche sulla base di quanto disposto dalla legge n. 7 del 9 gennaio 2006 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) intende promuovere iniziative di sensibilizzazione e di formazione in collaborazione con organizzazioni di volontariato, associazioni no profit, strutture sanitarie e con le principali comunità di migranti appartenenti a Stati dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili.

Si rivela fondamentale collaborare con i servizi sanitari coinvolti e condividere le iniziative programmate con le comunità straniere locali con i quali avviare confronti sulla cultura e informazione sulla normativa italiana, consolidamento della collaborazione con l'ufficio scolastico regionale per la sensibilizzazione al tema, anche con l'ausilio di figure riconosciute nel campo della mediazione interculturale.

Occorre tener presenti le differenti tipologia di violenza non rischiando di confondere gli interventi rivolti a donne vittime di violenza domestica e vittime di tratta, anche a queste ultime i centri antiviolenza possono offrire consulenza e sostegno a colloquio, ma la protezione richiede la strutturazione di un lavoro molto diverso.

Un'attenzione particolare deve essere assegnata al tema delle truffe affettive, che per la parte più in evidenza, colpiscono soprattutto donne di età compresa tra i 30 e i 60 anni. La diffusione di tali truffe va di pari passo con la diffusione delle nuove tecnologie e dei social in tutti gli strati sociali. Due le direzioni per le quali lavorare:

- iniziative di sensibilizzazione e prevenzione di queste truffe e sull'utilizzo delle nuove tecnologie
- iniziative di formazione e informazione rivolte alle operatrici dei centri contro la violenza al fine di organizzare attività di accoglienza ed assistenza alle persone offese.

Azioni specifiche

1. sviluppo dell'integrazione socio-culturale delle donne e delle bambine, attraverso la prevenzione delle mutilazioni genitali, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana
2. attuazione del monitoraggio dei casi rilevati presso le strutture sanitarie e i servizi sociali;

3. realizzazione di corsi di informazione del personale socio-sanitario ed il corpo insegnante per diffondere la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine
4. messa a sistema del modello di presa in carico delle donne offese dalla violenza e/o a rischio di tratta di esseri umani, in collaborazione con la Direzione Regionale Sanità,
5. attuazione progetti mirati anche a regia regionale per la prevenzione e la presa in carico delle vittime di tratta e di sfruttamento sessuale, già conseguita per l'anno 2016 e 2017 con DGR n. 19-4190 del 16.12.2016;
6. avvio di iniziative di raccordo con l'Ufficio Scolastico regionale per la diffusione e la messa in rete degli interventi di informazione/sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili e del matrimonio forzato.

Obiettivo 4

Sostegno alla formazione delle operatrici e degli operatori del sistema dei servizi antiviolenza

Descrizione

La Regione sostiene la progressiva diffusione di un modello di formazione volto ad assicurare la qualità delle prestazioni, che tenga conto delle esperienze e delle competenze maturate nel corso degli anni dal personale dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

L'intendimento della Regione è di promuovere e coordinare le diverse attività di formazione degli operatori e delle operatrici di tutti i nodi della rete antiviolenza istituzionale e del privato sociale.

Il personale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, oltre alla formazione di base in ambito educativo o psicosociale, possiede una specifica formazione sulla violenza di genere, conoscenza delle dinamiche della violenza e dei traumi ad esse conseguenti su donne e minori.

I centri antiviolenza e le case rifugio del territorio regionale, ai fini della qualità dei loro interventi sono tenuti a garantire percorsi di formazione iniziale e permanente per il personale e le figure professionali operanti.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 3 della LR 4/2016, la Regione mette a disposizione profili e percorsi formativi sia in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, sia per l'operatività nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, con la finalità di supportare formazione e aggiornamento permanente e omogeneo su tutto il territorio regionale.

Per l'operatrice dei servizi antiviolenza, la Regione garantisce la certificazione delle competenze acquisite ai sensi del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92).

Il percorso formativo standard dell'operatrice dei servizi antiviolenza, inserita nell'elenco regionale dei profili professionalizzanti, è gestito da agenzie formative accreditate sul territorio regionale in collaborazione con i centri antiviolenza e le case rifugio ed è strutturato in due moduli specifici:

- a) modulo 1: accompagnamento in percorsi di uscita dalla relazione violenta;
- b) modulo 2: promozione e animazione di reti.

La Regione intende assicurare la qualità e la crescita delle competenze professionali, l'aggiornamento in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, la promozione e il radicamento di reti che valorizzino la sussidiarietà di collaborazione tra gli sportelli, i centri antiviolenza, case rifugio e agenzie formative.

Pertanto:

- a. gli sportelli che intendono essere inclusi nella specifica mappatura dovranno avvalersi di almeno un'operatrice con le competenze validate e certificate di cui ai precedenti punti a) e b)

- b. Nel territorio regionale, i Centri antiviolenza e le Case rifugio iscritti all'Albo regionale validano le esperienze e competenze maturate dalle operatrici in servizio da almeno 2 anni e, successivamente, le agenzie formative, in collaborazione con i centri antiviolenza e le case rifugio, in base alla documentazione prodotta provvedono alla certificazione delle stesse e ad organizzare corsi di formazione previsti nel repertorio standard.

Azioni specifiche

1. Promozione di percorsi di formazione e/o aggiornamento per operatrici di Centri e servizi antiviolenza e formazione di base per operatrici di sportello ed agli operatori/operatrici degli altri servizi della rete antiviolenza;
2. Promozione di percorsi di formazione e aggiornamento per personale sanitario e socio-sanitario in servizio presso DEA e i pronto soccorso ospedalieri già programmata per il periodo 2017-2018 ed approvata con DGR n. 39-5908 del 10.11.2017;
3. promozione delle sinergie e delle azioni di ampia informazione con il personale personale sanitario e socio-sanitario in servizio presso DEA e i pronto soccorso ospedalieri in tutto il territorio regionale, anche alla luce della DGR n. 23-4739 del 6 marzo 2017 (codice rosa);
4. Promozione di percorsi di formazione e aggiornamento in favore dei soggetti della rete regionale di contrasto alla violenza di genere (es. avvocate ed avvocati, assistenti sociali, forze di polizia, personale volontario, amministratori locali, organismi di parità, insegnanti, farmacisti, personale medico, personale sanitario in servizio di emergenza), nonché un'informazione corretta con conoscenza di procedure specifiche per operatrici ed operatori del nuovo numero unico 112. I percorsi formativi e di aggiornamento dovranno coinvolgere sia per il personale dipendente sia per quello volontario già programmata per il periodo 2017-2018 ed approvata con DGR n. 39-5908 del 10.11.2017;
5. avvio di un tavolo di lavoro per la definizione e implementazione di percorsi formativi specifici per operatrici di Centri antiviolenza e case Rifugio ed operatrici di sportelli.

Obiettivo 5

Sostegno e promozione di sperimentazioni di interventi per gli autori della violenza

Descrizione

La Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4." Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli", che prevede, all'art. 20 il sostegno della Regione alla realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, al fine di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.

Si ravvede, pertanto, la volontà di integrare le azioni promosse dai DPCM del 25/11/2016, prevedendo uno specifico Bando a regia regionale finanziato attraverso l'impiego di risorse regionali dedicate, in favore del sostegno ad interventi ed azioni, anche di carattere sperimentale, attivate a favore degli autori di violenza di genere, e promosse e realizzate anche su iniziativa di organismi del privato sociale, con comprovata esperienza sul tema.

In particolare le sperimentazioni si propongono l'obiettivo di monitorare l'utenza sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, al fine di raccogliere le richieste degli uomini, ne valuti la spontaneità (per quegli uomini senza percorsi giudiziari) e individui i risultati ottenuti in merito al

cambiamento dell'utente con particolare riferimento alla presa di consapevolezza delle dinamiche poste in essere nell'agire violenza e del danno arrecato.

Azioni specifiche

1. ricognizione e analisi delle procedure attuate dai centri (pubblici e/o privati, associazioni, agenzie del privato sociale,) che promuovono tra le loro azioni interventi specifici per gli autori di violenza, già programmata ed approvata per l'anno 2017 - 2018 con DGR n. 38-5908 del 10.11.2017;
2. supervisione dei percorsi di cambiamento degli autori di violenza realizzati nel territorio regionale, sviluppando un confronto e un'analisi critica delle diverse metodologie adottate dalle pratiche, già programmata ed approvata per l'anno 2017-2018 con DGR n. 38-5908 del 10.11.2017;
3. approfondimento e confronto su sperimentazioni in atto e sui risultati della supervisione dei percorsi per la definizione di linee di intervento condivise (obiettivi, modalità metodologia), anche mediante il confronto con i centri antiviolenza; anche ai fini di acquisire indicazioni per il monitoraggio e la valutazione, l'implementazione delle azioni stesse nonché per intervenire sulle cause della violenza e ridurre l'incidenza ed impatto già programmata ed approvata per l'anno 2017-2018 con DGR n. 38-5908 del 10.11.2017;
4. attivazione di percorsi formativi specifici per operatori ed operatrici: aspetti culturali di costruzione del maschile, la complessità delle relazioni, i vissuti personali degli autori e degli operatori e delle operatrici, la gestione di sentimenti ed emozioni a cominciare dalla rabbia, la gestione della conflittualità, la motivazione al cambiamento già programmata ed approvata per l'anno 2017-2018 con DGR n. 38-5908 del 10.11.2017;
5. promozione della realizzazione, a completamento dell'attività formativa specifica, di periodi stage, tirocini, affiancamenti e azioni di monitoraggio, supervisione compresa per far acquisire esperienza nel lavoro con gli autori.

Obiettivo 6

Interventi a sostegno dei figli e delle figlie di vittime di femminicidio ed interventi a sostegno di minori vittime di violenza assistita

Descrizione

L'intensità e la qualità degli esiti dannosi su minorenni vittime di violenza assistita e, nei casi gravi, figli di vittime di femminicidio derivano dal bilancio tra i fattori di rischio e di protezione:

- condizioni personali e ambientali precedenti; caratteristiche delle violenze a cui i bambini e le bambine assistono (frequenza, precocità, durata, gravità degli atti);
- modalità di coping più o meno sviluppate ed efficaci sia da parte della madre che da parte dei bambini e delle bambine;
- livello di coinvolgimento diretto di bambini e di adolescenti nel maltrattamento (come oggetto di minacce a scopo di ricatto, intimidazione, pressione psicologica nei confronti della partner, come ostaggi, come coautori delle violenze, ecc);
- fattori socio-culturali, tra cui le norme e i modelli di genere maschili e femminili, la presenza o meno di reti informali e formali supportive e la qualità degli interventi.

Altri aspetti importanti sono le caratteristiche del minore stesso: età, genere, presenza di ulteriori traumi, resilienza.

E' pertanto necessario rafforzare la collaborazione con i diversi organismi di rappresentanza e con la rete dei servizi per la presa in carico precoce di minori vittime di violenza assistita, tenendo conto di quanto disposto dalla Convenzione di Istanbul che in specifico sostiene:

- a) all'art. 26 la necessità di prendere in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle persone offese, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza, adottando di conseguenza misure che comprendano le consulenze psico-sociali adattate all'età,
- b) all'art. 31 afferma che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza e sia garantito che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli e delle figlie non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini e delle bambine

Gli orfani e le orfane speciali, sono vittime che devono fare i conti con il trauma della violenza e del dolore associato con la perdita di entrambi i genitori contemporaneamente, poiché uno ha deliberatamente ucciso l'altro, con la destabilizzazione e l'insicurezza di dove e con chi vivranno, e spesso con enormi conflitti interiori che si prolungano anche nella vita adulta.

Queste persone sono ad alto rischio di disturbo da stress post-traumatico cronico, di suicidio, condotte penalmente rilevanti, abuso di sostanze, depressione. In tali casi, l'aiuto non deve essere limitata al momento dell'omicidio e ai tempi immediatamente successivi.

Rispetto a minori che si trovano in queste particolari condizioni, va ribadita e sostenuta espressamente la specifica competenza dei servizi socio-sanitari per una presa in carico dei minori e della rete familiare che si prende cura di questi minori, attraverso interventi immediati, a carattere multidisciplinare e multiprofessionale, in grado di fronteggiare efficacemente la complessità del trauma che hanno vissuto e vivono.

Un capitolo significativo si realizza nel rapporto con le Scuole attraverso la strutturazione congiunta di piani formativi mirati rivolti sia al personale insegnante in ottica di prevenzione, riconoscimento e gestione dei segnali e delle richieste di aiuto, sia rivolto alle allieve che agli allievi in ottica di prevenzione e diffusione della cultura di parità e del rispetto del genere.

In attesa di una legge che tuteli e uniformi le azioni da mettere in campo per gestire il drammatico trauma subito dalle figlie e dai figli dell'assassinio della madre spesso perpetrato dallo stesso padre, è necessario definire una prassi unitaria d'intervento a livello regionale per tutti i soggetti coinvolti nel sostegno a tali vittime, che consenta una rapida presa in carico anche da parte dei servizi sanitari.

Azioni specifiche

1. elaborazione di documenti di indirizzo e raccomandazioni sul sostegno ai minori vittime di violenza assistita anche all'interno di altre pubblicazioni in tema di contrasto al maltrattamento ed abuso di minori e revisione della DGR n. 42-29997 del 2/5/2000 "Linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso sessuale e maltrattamento ai danni di minori, da parte dei servizi socio assistenziali e sanitari;
2. verificare la possibilità di procedere con efficacia - anche senza l'autorizzazione del padre autore di violenza - nell'erogazione di servizi di aiuto per i minori vittime di violenza assistita, anche inseriti in casa rifugio o con madre in carico presso Centro antiviolenza;
3. promuovere una maggior sensibilizzazione e conoscenza del fenomeno della violenza assistita e del sostegno ai figli e delle figlie di vittime di femminicidio ai fini di favorire un progressivo mutamento culturale realmente di prevenzione e protezione delle vittime;
4. elaborazione di un documento di indirizzo e di specifiche raccomandazioni sul sostegno di vittime consequenziali di femminicidio, e alle figure adulte, parentali o esterne al nucleo familiare di nascita, che se ne prenderanno cura, al fine di individuare le reali necessità e bisogni, anche in termini di sostegno psicologico, sociale e legale, non solo nel momento emergenziale, ma anche nel lungo periodo, e di sviluppare linee guida per i Servizi sociali, sanitari, educativi e le Forze dell'Ordine.
5. formazione specifica per gli operatori e le operatrici, affinché acquisiscano una preparazione e un'esperienza adeguate, che - al fine di evitare il verificarsi di un processo di vittimizzazione secondaria - tengano conto, della specificità del lutto traumatico, determinato dalla morte della madre ad opera del padre;
6. realizzazione di uno studio di fattibilità per la proposta di costituzione di un fondo dedicato in favore di minori vittime di femminicidio e per la proposta di costituzione di un'equipe

specialistica multiprofessionale a carattere regionale, in collaborazione con il Centro esperto sanitario e con la rete dei Centri antiviolenza da attivarsi sui singoli casi, in grado di garantire una presa in carico integrata e adeguate modalità di raccordo con le autorità giudiziarie, che comprenda anche indicazioni merito all'adozione di un codice di esenzione per le prestazioni sanitarie;

7. avvio di iniziative di raccordo con l'Ufficio Scolastico regionale per la diffusione e la messa in rete degli interventi di informazione/sensibilizzazione sulle attività dei Centri antiviolenza e sulla prevenzione del fenomeno della violenza assistita, del maltrattamento, dell'abuso sui minori e del bullismo, anche nelle sue forme virtuali o con utilizzo delle nuove tecnologie).
8. Previsione della possibilità di assicurare, anche attraverso un sostegno economico equiparato al contributo previsto per gli affidamenti eterofamiliari, l'affidamento parentale agli orfani di femminicidio.

Obiettivo 7

Promozione e diffusione dell'utilizzo del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne offese da violenza e maltrattamenti"

Descrizione

Una delle difficoltà maggiori riscontrate dalle donne offese da violenza e maltrattamenti è quella di poter accedere allo strumento giudiziario utile per uscire dalla situazione in cui si trovano, sia per motivi economici che per motivi di comprensione effettiva della situazione vissuta da parte di avvocate e avvocati patrocinanti, della magistratura inquirente e giudicante e delle forze dell'ordine. L'obiettivo della Legge regionale era quello di sostenere le donne in questa scelta favorendo in questo modo l'emersione del problema. Da tempo la Regione agisce su questo terreno, soprattutto sulla base della Legge regionale n. 11/2008, ed ha organizzato azioni di sensibilizzazione e informazione (a volte di vera e propria formazione) rivolti ai diversi soggetti interessati.

L'articolo 22 della Legge regionale 4/16 riforma quanto previsto dalla Legge regionale n. 11/2008 e istituisce il Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti ampliando i criteri per poter accedere al Fondo e riformando il rapporto con gli Ordini degli Avvocati del Piemonte, anche a seguito dell'esperienza sviluppata con l'applicazione della norma precedente ed al rapporto con gli avvocati e le avvocate più attive nel settore. A questo si deve aggiungere che la Regione ha deciso di occuparsi direttamente delle istruttorie relative alle domande di accesso al Fondo ed alle richieste di liquidazione delle parcelle, che a partire dal 1 dicembre 2017 saranno in carico al Settore competente.

E' bene specificare che in questa iniziative la Regione Piemonte è unica nel suo genere in Italia, e prevede l'accesso al Fondo non solo per i reati connessi alla violenza ed al maltrattamento ma anche ai procedimenti civili che sono connessi a fatti di violenza.

E' necessario quindi prevedere un Piano specifico di comunicazione relativo al Fondo che, sfruttando tutti i canali esistenti (formativi, informativi, di sensibilizzazione) o creando iniziative ad hoc, raggiunga tutti i soggetti interessati e li informi sull'esistenza del Fondo così come riformato e che illustri l'accesso allo stesso.

Azioni specifiche

1. approvazione del regolamento applicativo dell'art. 22 della Legge regionale n.4/16 e sottoscrizione delle specifiche Convenzioni con gli Ordini degli Avvocati, già conseguita con DPGR n. 3/R del 30.1.2017;

2. informazione e sensibilizzazione degli avvocati e delle avvocate sul Fondo e sulla modalità di accesso allo stesso attraverso: corsi di formazione con gli Ordini degli Avvocati (necessari per l'accesso agli Elenchi delle avvocate ed avvocati abilitati all'accesso al Fondo), pubblicazione da parte degli stessi sulla *home page* del sito web di tutte le modalità di accesso al Fondo, della Convenzione e degli elenchi delle avvocate ed avvocati presenti negli elenchi, pubblicazione sui bollettini degli Ordini e su altri organi di stampa del settore della informazione, iniziative specifiche rivolte a tutti gli avvocati e le avvocate iscritte;
3. iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte ai Centri antiviolenza, soprattutto per le persone addette alle informazioni giuridiche ed informative in generale;
4. iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte alla magistratura inquirente e giudicante ed alle forze di polizia;
5. iniziative di promozione organizzate e gestite direttamente dalla Regione Piemonte (le prime due individuate sono: riforma della sezione del sito web dedicata ed accesso diretto agli Elenchi delle avvocate e avvocati).

Obiettivo 8

Realizzazione del Piano di Comunicazione per l'attuazione della legge regionale 4/2016

Descrizione

La Giunta regionale del Piemonte sin dal suo insediamento a fine giugno del 2014, ha avviato un percorso per ampliare la propria comunicazione istituzionale anche sul fronte del contrasto alla violenza di genere e alla lotta a ogni forma di discriminazione. In seguito all'approvazione della Legge regionale 4/2016 sono stati individuati alcuni criteri strategici con il fine di sviluppare un'azione comunicativa utile a informare la popolazione sui contenuti del testo di legge.

In una prima fase, è stato individuato il contesto generale all'interno del quale la Regione intendeva muoversi stabilendo come priorità la sistematizzazione delle azioni di sensibilizzazione attraverso la realizzazione di un percorso pluriennale in grado di operare in ambito culturale e divulgativo. Gli obiettivi generali sono:

- far emergere la Regione quale elemento propulsore e coordinatore di un sistema interattivo
- sottolineare l'elevata sensibilità e la continua attenzione in ambito sociale per i problemi dei diritti
- sensibilizzare l'opinione pubblica
- attirare l'attenzione degli operatori sulle innovazioni apportate dalla legge
- diffondere capillarmente sul territorio supporti informativi mirati
- rafforzare le reti regionali contro la violenza di genere e renderla nota alla popolazione

È stata studiata un'immagine coordinata utile per comunicare in modo organico le azioni messe in atto dalla Regione Piemonte a un target specifico e selezionato. Gli strumenti adottati sono stati: workshop, convegni, seminari, kit didattici, concorsi, annunci, spot, radio, card, coinvolgimento di testimonial e operazioni sul web, oltre ad un massiccio piano di comunicazione a giornaliste e giornalisti.

Il concetto portante che si è voluto trasmettere è che "Il Piemonte è la Casa dei diritti".

Attualmente, si intende affiancare al Piano di Comunicazione sopra descritto, due nuove azioni:

- una campagna di informazione per tutto l'anno 2018 sotto forma di road show itinerante, sui temi del contrasto alla violenza di genere. In tal senso, è stato presentato uno specifico progetto in partenariato con i Centri antiviolenza e con le Case rifugio iscritti all'Albo regionale in risposta all'Avviso pubblico del Dipartimento Pari Opportunità per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne, anche in attuazione della Convenzione di Istanbul.

-l'ideazione di un'Applicazione mobile in grado di sfruttare la versatilità di dispositivi mobili come tablet e smartphone, ormai di uso comune.

Lo scopo che si vuole raggiungere attraverso il rilascio di questa applicazione, è quello di fornire alle donne piemontesi uno strumento interattivo e veloce che possa prima di tutto consentire loro, in caso di necessità, di mettersi in contatto con il pronto intervento e di individuare in tempi brevissimi il luogo più vicino dentro il quale rifugiarsi. Inoltre l'applicazione dovrà contenere al suo interno tutte le informazioni utili per conoscere i soggetti che operano nel settore sul territorio piemontese, le opportunità che vengono fornite alle persone offese e le normative in materia.

L'applicazione dovrà rispondere alle caratteristiche di interattività, celerità e geolocalizzazione. Queste funzioni sono necessarie per renderla veramente utile, anche in considerazione del fatto che femminicidi e violenza sessuale nella maggioranza dei casi sono crimini che non lasciano spazio alla vittima per chiedere aiuto e, dove, i casi di cronaca ci dicono che la vittima viene intercettata in luoghi appartati o all'interno delle mura domestiche.

Azioni specifiche

1. Attuazione della campagna di comunicazione pubblica sotto forma di road show itinerante, comprendente anche l'organizzazione di momenti di informazione e confronto con la cittadinanza e il personale che opera nel settore, nonché realizzazione di materiale divulgativo per studenti e corpo insegnante;
2. riorganizzazione della presenza sul web della Regione Piemonte in materia di contrasto alla violenza di genere
3. realizzazione di mappe multimediali per la segnalazione sul territorio regionale dei centri antiviolenza e degli sportelli ad essi collegati
4. massiccia comunicazione agli organi di informazione delle iniziative messe in campo dalla Regione Piemonte nel suo insieme, compresi la Commissione Regionale Pari Opportunità, la Consulta Femminile, la Consulta delle Elette e la Consigliera di Parità Regionale, in materia di contrasto alla violenza di genere
5. ideazione di un'Applicazione mobile contro la violenza sulle donne.

6. Sistema di governance

Il presente Piano è stato predisposto attraverso un percorso partecipato con i soggetti titolari dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e l'associazionismo piemontese componenti il tavolo di coordinamento regionale che, in coerenza con quanto previsto all'art. 5 della legge regionale 4/2016, è stato istituito al fine di creare uno strumento condiviso di coordinamento a livello

regionale in grado di garantire la maggiore condivisione possibile di obiettivi e strumenti tra tutti i soggetti istituzionali e non interessati ai differenti livelli di intervento.

La maggior parte delle azioni contenute nel presente Piano, seppur nella loro specificità risultano fortemente intersecate e integrabili anche al fine di garantire un reale coordinamento tra le diverse azioni attivate sul territorio, promuovere la circolarità delle informazioni, l'individuazione e lo scambio di buone pratiche, ed in ultimo ma non per ultimo, anche nella prospettiva di colmare le differenze esistenti nel sistema dell'offerta presenti nel territorio regionale.

In specifico tra le azioni di sistema messe in atto all'interno del territorio regionale, sarà data particolare rilevanza a:

- azioni di contrasto alla discriminazione dell'immagine femminile in tutte le sue diverse forme;
- progressiva integrazione e coordinamento tra i servizi sanitari e i servizi antiviolenza, nonché diffusione e messa in rete degli interventi di informazione e prevenzione in collaborazione con la rete degli organismi del terzo settore, espressione della società civile, delle Fondazioni ed anche degli organismi profit;
- promozione delle attività di accoglienza, compresa quella abitativa, e di assistenza anche per l'inserimento o il reinserimento lavorativo delle persone offese da violenza e dei loro eventuali figli e figlie.

Nel sistema di governance pluriattori e plurilivelli, promosso e realizzato dalla Regione, oltre al tavolo di coordinamento regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio disposto dalla LR 4/2016, assumono in questo ambito particolare rilievo:

- la cabina di regia regionale contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani,
- il centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte.

La Regione partecipa, inoltre, a tavoli nazionali quali l'osservatorio nazionale sulla violenza di genere e la relativa cabina di regia, cabina di regia contro il fenomeno della tratta nonché al gruppo tecnico interregionale sul tema del contrasto alla violenza di genere.

7. Cronoprogramma

Le azioni riferite agli obiettivi descritti nel presente documento avranno complessivamente una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione del presente Piano. Nelle more dell'approvazione del presente Piano, sono già stati approvati a stralci, alcuni obiettivi e azioni con specifici provvedimenti deliberativi della Giunta regionale. Successivamente, saranno rinviati ad ulteriori provvedimenti deliberativi l'approvazione dei programmi annuali per la realizzazione di obiettivi e azioni che richiedano stanziamenti di risorse economiche.

Alcune azioni contenute nel Piano, per garantire continuità ed efficacia degli interventi, dovranno trovare continuità negli anni successivi al triennio di programmazione oggetto del Piano.

8. Quadro delle risorse

Al finanziamento delle azioni specifiche mirate alla realizzazione degli obiettivi sopra descritti del presente Piano, concorrono le risorse sia provenienti dal livello nazionale che dal livello regionale e dal partenariato locale. Inoltre, verranno prese in considerazione tutte le opportunità offerte in ambito comunitario verificando la possibilità di accedere a fondi strutturali della programmazione POR FSE 2014-2020.

In specifico, per il triennio oggetto di programmazione saranno utilizzate le risorse provenienti dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità anni 2015-2016 e seguenti nonché le risorse relative al Piano d'Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Ai finanziamenti statali si affiancano sia le quote di cofinanziamento regionale per l'attuazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, nonché l'utilizzo di specifiche risorse regionali a valere sul bilancio regionale per gli esercizi 2017, 2018, 2019.

Tuttavia, risulta evidente l'assoluta necessità di sottolineare, riconoscendo l'imprescindibilità del cofinanziamento già espresso in questi anni dalla rete dei soggetti del privato sociale per la messa in rete delle risorse e per l'efficacia delle misure e degli interventi realizzati. In tal senso, la Regione può, in collaborazione con la rete dei diversi soggetti pubblici e privati, promuovere e attivare partnership progettuali con istituzioni e organizzazioni internazionali, europee, nazionali e interregionali, pubbliche e private.

9. Monitoraggio e Valutazione

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere i) ed l) della l.r. 4/2016, la Regione promuove la creazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio unico regionale a carattere periodico dei casi seguiti e degli interventi anche attraverso l'integrazione delle diverse rilevazioni esistenti ed assicura la verifica ed il monitoraggio periodico delle attività formative svolte da associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza.

Il presente Piano promuove, con il concorso di tutti i soggetti facenti parte della rete dei servizi antiviolenza esistente a livello regionale, un monitoraggio operativo delle azioni intraprese in una prospettiva di valutazione dell'efficacia ed ottimizzazione delle risorse.

I centri antiviolenza ai sensi dell'articolo 7 dell'Intesa del 27 novembre 2014, n. 146 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014), svolgono attività di raccordo e analisi di dati e informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il Piano d'Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 24 della l.r. 4/2016 e nelle more dell'istituzione di un sistema di monitoraggio omogeneo a livello nazionale, previsto dal Piano d'Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere approvato dal Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri – del 2015, sono valorizzati gli strumenti di rilevazione dati, già in uso da parte dei diversi centri e delle case rifugio, con l'individuazione di un set minimo di dati qualitativi comuni che può essere implementato e rivisto in considerazione ed in esito all'avvio del sistema di monitoraggio nazionale.

Ai fini del monitoraggio della realizzazione degli interventi previsti dal presente Piano, tutti i centri e le case rifugio nonché i soggetti a vario titolo coinvolti nelle azioni stesse e facenti parte della rete regionale e delle reti locali, contribuiscono a fornire i dati alla Direzione regionale competente.

Il settore regionale predisporrà la strumentazione idonea a realizzare la raccolta dati di tipo qualitativo necessaria per una valutazione in chiave di genere dei risultati raggiunti oltre che ai fini riprogrammatori del triennio successivo, anche in termini di analisi di coerenza/adequatezza degli strumenti e del sistema degli interventi in uso (es. valutazione su esiti percorsi formativi standard).

Per effettuare un costante monitoraggio della realizzazione delle diverse Azioni previste dal presente Piano, ad un anno e mezzo dall'approvazione del Piano stesso si stabilisce di realizzare, in sede di tavolo di coordinamento regionale, uno o più specifici momenti di verifica intermedia del grado di realizzazione e degli eventuali scostamenti.

Per favorire un adeguato flusso informativo e per condividere gli esiti di monitoraggio delle diverse fasi di realizzazione delle azioni del presente Piano, saranno organizzati gli opportuni eventi di approfondimento sul territorio regionale.

Gli esiti di questa fase intermedia di monitoraggio, saranno tenuti in considerazione ai fini della nuova riprogrammazione delle azioni regionali a favore del sistema dei servizi antiviolenza.